

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

* * *

Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione

da sovraindebitamento ex art. 14 *ter* e ss. L. 3/2012

del signor **ZAMPARINI Patrick** (c.f. [REDACTED]), nato il 28.06.1973 a Montebelluna (TV) ed ivi residente in corte Maggiore 2 int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Dal Bello (c.f. DLB NNL 84M44 A471C) del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio in Montebelluna (TV) via Dalmazia 6/11, con recapiti per le comunicazioni di Cancelleria pec antonelladalbello@pec.ordineavvocatitrevise.it, fax 0423 249408, giusto mandato in calce al presente atto.

* * *

Con istanza depositata il 10.03.2020 presso l'OCC del Comune di Villorba - "Equità e Giustizia" (*doc. 1A*), con relazione dello scrivente procuratore in uno ai relativi documenti ivi indicati (*doc. 1B*), il ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dallo stesso assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 9 L. 3/2012, la nomina di un Professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 27.03.2020 (*doc. 2*) il predetto Organismo nominava il Dottor Marco Parpinel, con Studio a Treviso in via Canova 6, quale Professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/2012, il quale, successivamente all'accettazione dell'incarico, esaminava la documentazione messa a disposizione dal signor Zamparini.

Dopo aver disaminato la situazione ed aver raccolto tutti i documenti utili, in data 05.06.2020 il Professionista inviava via mail allo scrivente difensore la *Relazione Particolareggiata* di cui all'art. 14 ter L.3/12, che qui si allega (*doc. 3*). Tutto quanto suesposto, il signor ZAMPARINI Patrick, come sopra rappresentato e difeso, precisa ed espone quanto segue.

1) Premesse

Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento del signor Zamparini sono state analizzate e spiegate dal Professionista nella *Relazione Particolareggiata*, che deve intendersi integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Qui si evidenzia solamente che la situazione debitoria è stata originata, *in primis*, dalla congiuntura economica di portata sovranazionale verificatasi negli anni 2008/2009, che ha avuto importanti ripercussioni sul tessuto economico-sociale e lavorativo del nostro territorio, determinando una contrazione del fatturato del signor Zamparini.

Ciò ha comportato l'impossibilità, da parte del ricorrente, di pagare regolarmente la rata del mutuo (si evidenzia, invero, che quando il prestito è stato contratto nel 2005 il signor Zamparini poteva contare su redditi di quasi tre volte superiori rispetto a quelli risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli anni 2016 e 2018), come risulta dai documenti allegati all'istanza di nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento (cfr. doc.ti (1.B) 5, 6, 12 e 13).

In secondo luogo, quanto alla situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, questa deriva per la maggior parte dall'omessa presentazione della denuncia dei redditi per l'anno 2012 imputabile al Commercialista del tempo del signor Zamparini, il Dottor Umberto Testino, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova.

Invero, l'odierno ricorrente è stato destinatario di gravissimi illeciti perpetrati dal predetto Commercialista che, anche a seguito di un accertamento da parte

di Equitalia e successiva cartella, continuava a rassicurarlo, facendogli credere che fosse l'Agenzia delle Entrate ad essere incorsa in un errore.

Peraltro, il signor Zamparini non è stato l'unico destinatario degli indebiti commessi dal Dottor Testino, tanto che lo stesso è stato radiato dall'Albo Professionale.

2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura

Il signor Patrick Zamparini risiede a [REDACTED]

Il ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ed, in particolare, non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla Legge 3/2012, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata Legge.

Inoltre, non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura.

Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti ed interrogazione del debitore.

3) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente integra il requisito normativo del sovraindebitamento, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le sue obbligazioni.

Dai dati che si illustreranno di seguito si può agevolmente rilevare come lo stesso, non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, come accertato anche dal Professionista nella *Relazione Particolareggiata*.

Si indica di seguito la situazione in capo al signor Zamparini.

4) Situazione debitoria

PASSIVO				
Creditori	Totale	Prededuc.	Priv.	Chir.
Intesa SanPaolo s.p.a.	€ 112.438,05		€ 103.891,49	8.546,56
Compass Banca s.p.a.	€ 13.377,10			€ 13.377,10
Erario ed INPS	€ 166.466,68		€ 114.284,72	€ 52.181,96
OCC Villorba-Competenze e spese	€ * 10.823,54	€ 10.823,54		
TOTALE	€ 303.105,37	€ 10.823,54	€ 218.176,21	€ 74.105,62

Si evidenzia che il Dottor Parpinel, nella *Relazione Particolareggiata*, dà atto di aver ricevuto il prospetto delle spese condominiali, pari ad € 1.320,22 come da prospetto che si allega (*doc. 4*), dovute dal signor Zamparini per l'immobile di sua proprietà, anche se poi le stesse non vengono inserite nella tabella riepilogativa del passivo di pag. 17.

Trattandosi di un debito del ricorrente, l'importo di cui sopra andrà, comunque, aggiunto all'ammontare del dovuto.

5) Analisi attività

Beni immobili

Il signor Zamparini possiede l'immobile sito [REDACTED] acquistato nel 2005 al prezzo di € 135.000,00, e con un valore attuale di circa € 130.000,00.

Come verrà meglio specificato nel prosieguo, il signor Zamparini, in data 16.01.2020, ha sottoscritto un contratto preliminare relativo a detto immobile (cfr. doc. (1.B) 3 allegato all'istanza per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento).

Beni mobili registrati

Il signor Zamparini è proprietario di un'autovettura Lancia Y del 2009, con un valore di mercato di € 300,00, che lo stesso offre a disposizione della

* Si precisa che il signor Zamparini ha già versato un acconto di € 2.686,07.

procedura attraverso proposta irrevocabile di acquisto mediante corresponsione della relativa somma entro il 30.06.2020.

Altro attivo

Il signor Zamparini, infine, è proprietario del 60% delle quote di una società, la Giardino s.r.l. (c.f. 04748160266), il cui valore è stato stimato dal Rag. Giuseppe Bigolin in € 2.891,40, come da perizia di stima del Rag. Bigolin trasmessa direttamente al Gestore.

Orbene, il signor Zamparini chiede all'Ill.mo Giudice di poter trattenere proprietà delle quote, offrendo alla procedura il relativo valore.

Invero, indire una procedura competitiva sulle dette quote potrebbe costituire un danno per l'odierno ricorrente, che conta, specialmente attraverso la società Giardino s.r.l., di rilanciare la sua attività e, quindi, di produrre reddito.

Le attività possono, pertanto, essere riassunte come segue:

	Totale
Abitazione	€ 130.000,00
Quota stipendio (€ 200x48)	€ 9.600,00
Corrispettivo valore Lancia Y	€ 300,00
Corrispettivo quote società Giardino	€ 2.891,40
TOTALE	€ 142.791,40

Ebbene, come si evince da quest'ultima tabella, la domanda di liquidazione proposta dal signor Patrick Zamparini prevede la messa a disposizione dei creditori di tutto il suo patrimonio, costituito essenzialmente:

- dall'immobile di sua proprietà;
- dalla quota parte del suo reddito che verrà percepito per tutta la durata della liquidazione, ovvero, per il periodo previsto di 4 anni (48 mensilità) successivi al deposito della domanda, che si chiede vengano statuiti in € 200,00 mensili per quanto si dirà nel prosieguo;
- dal corrispettivo dell'autovettura Lancia Y pari ad € 300,00;
- dal corrispettivo delle quote della società Giardino s.r.l., stimate in € 2.891,40;

- oltre ai beni che dovessero pervenire al sovraindebitato stesso nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

6) Spese occorrenti al mantenimento

Circa le spese occorrenti al mantenimento, il signor Zamparini - nell'Istanza per la nomina del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento - le ha indicate in complessivi € 1.575,00 (cfr. doc. (1B) 18).

Si evidenzia a tal proposito che al momento della presentazione della stessa il richiedente viveva con la mamma che non percepisce alcun reddito né pensione e che non contribuiva, pertanto, alle spese familiari.

Confrontando l'importo sopra indicato con la spesa mediana mensile risultante dagli indici Istat 2018, si ha che per una famiglia di due persone l'importo è di € 2.252,51.

Questo a significare che le spese indicate dal signor Zamparini sono solo quelle strettamente necessarie per le esigenze di vita.

Orbene, in virtù degli impegni assunti col contratto preliminare, si precisa che a far data dal mese di marzo il signor Zamparini ha liberato l'immobile di sua proprietà ed ha affittato un appartamento a Montebelluna (TV), il cui canone di locazione è di € 650,00 mensili, come documentato dal signor Zamparini direttamente al Gestore.

Pertanto, se è vero che le spese per il sostentamento sono inferiori in quanto la mamma non abita più con lui, è altrettanto sicuro che la scelta di affittare un immobile è la sola ipotizzabile in adempimento agli intercorsi accordi ed ai fini del buon esito della presente procedura (ovvero, vendere l'immobile affinché sul ricavato si soddisfino i creditori).

Anche in tal caso, comunque, l'importo indicato di € 1.575,00 è consono a quanto risultante dagli indici Istat 2018 che, per una persona, indicano la somma di € 1.535,88.

A fronte di tutte queste considerazioni si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice statuisca in € 200,00 l'importo che il signor Zamparini dovrà versare mensilmente a favore della procedura.

7) Quanto all'immobile di proprietà del ricorrente

Come sopra detto, il signor Zamparini è proprietario per l'intero di un'abitazione [REDACTED] da questi acquistata al prezzo di € 135.000,00 nel 2005.

Ben prima che l'odierno ricorrente si rivolgesse alla scrivente, e precisamente in data 16.01.2020, lo stesso sottoscriveva un preliminare di vendita del predetto immobile al prezzo di € 130.000,00.

Il signor Zamparini si determinava a tale scelta stante l'assoluta convenienza del prezzo pattuito nel contratto preliminare: egli, invero, poteva ricavare un importo inferiore di soli € 5.000,00 rispetto al prezzo di acquisto originario di ben 15 anni prima, e nonostante la crisi economica che ha colpito anche il settore immobiliare.

Orbene, nel caso di specie, la bontà di tale operazione emerge:

- dalla valutazione dell'immobile effettuata dall'Ingegnere Tonon il 28.05.2020 su incarico del Gestore, ove si legge che: ***"Si può quindi affermare che la cifra di Euro 130.000 (centotrentamila), sulla quale è stato raggiunto un accordo fra venditore ed acquirente, risulta congrua e pertanto formulo un giudizio positivo sulla congruità del prezzo di compravendita"***;

- dal quanto statuito dal Gestore della Crisi Dottor Parpinel che, a pag. 11 della *Relazione Particolareggiata*, così conclude: ***"Lo scrivente, vista e considerata la valutazione sull'immobile effettuata dal proprio perito e considerato l'attuale momento di crisi generale, non valuta negativamente la richiesta di dare esecuzione al preliminare entro il 29.06.2020 perché ciò darebbe la certezza della vendita (a valori congrui) e in tempi brevissimi..."***.

Se è vero che l'art. 14 novies della Legge n. 3/2012 recita che: ***"... Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di***

liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati", è altrettanto certo che tale disposizione debba essere coordinata con la situazione del caso concreto.

Nella fattispecie di cui si tratta, invero, autorizzare la vendita dell'immobile al promissario acquirente (consentendo, pertanto, di dare esecuzione agli intercorsi accordi addivenendo alla stipula del definitivo), piuttosto che attuarla con una procedura competitiva, risulta essere la soluzione più certa, celere e conveniente in quanto:

- il prezzo pattuito nel preliminare di vendita è superiore al valore stimato dal perito della procedura Ingegnere Tonon: l'immobile è stimato in € 126.700,00 ed il prezzo del preliminare è stato pattuito in € 130.000,00;

- la vendita verrebbe attuata in un brevissimo lasso di tempo, ovvero il 29.06.2020;

- vi è la certezza del buon esito della stessa, che costituisce un aspetto di tutto rilievo, tenuto anche conto dell'attuale situazione di crisi generale che potrebbe svalutare enormemente una vendita in ambito concorsuale;

- il signor Zamparini potrebbe adempiere agli accordi intercorsi evitando di dover restituire il doppio della caparra ricevuta, pari ad € 20.000,00, e che non è stata ovviamente incassata dallo stesso, e di risarcire i danni che la mancata sottoscrizione del contratto definitivo comporterebbe, con ulteriori esborsi del denaro.

Per tutti questi motivi, si chiede all'Ill.mo Giudice, anche previo confronto con il Gestore della Crisi che - a tal proposito - si è già reso disponibile, di voler autorizzare la vendita dell'immobile a favore del promissario acquirente già individuato, mediante la stipula del contratto definitivo, il cui rogito è fissato per il 29.06.2020.

8) Quanto alle quote della società Giardino s.r.l. di proprietà del ricorrente

Come già sopra evidenziato, lo scrivente chiede, altresì, che il signor Zamparini venga autorizzato a trattenersi il 60% delle quote di sua proprietà della società Giardino s.r.l., previo versamento del corrispettivo valore delle stesse, stimato dal Rag. Bigolin in € 2.891,40, e non attuare la vendita delle stesse attraverso una procedura competitiva.

Ciò affinché egli possa utilizzare anche questa società per rilanciare la sua attività lavorativa e come fonte produttiva di reddito, che avrebbe, inevitabilmente ripercussioni negative qualora le dette quote fossero acquisite da terzi.

9) Quanto all'autovettura mod. Lancia Y di proprietà del ricorrente

Come già sopra dedotto, stante la proposta di acquisto mediante versamento del corrispettivo entro il 30.06.2020 formulata dal signor Zamparini, lo scrivente chiede che l'III.mo Giudice autorizzi il ricorrente a trattenersi l'autovettura di sua proprietà previo versamento del corrispettivo valore pari ad € 300,00.

* * *

Tanto premesso, il signor ZAMPARINI Patrick, come sopra rappresentato e difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato,

CHIEDE

che l'III.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies*,

VOGLIA

In via principale

- dichiarare con decreto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-*ter* L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- indicare in € 200,00 mensili la somma da devolvere a favore della procedura;
- autorizzare, con urgenza, stante la convenienza di tale modalità per tutti i motivi già esposti nel presente ricorso, la vendita dell'immobile di proprietà del signor Zamparini a favore del promissario acquirente già individuato, mediante la stipula del contratto definitivo, il cui rogito è fissato per il giorno 29.06.2020;

- autorizzare il ricorrente a trattenersi il 60% delle quote di sua proprietà della società Giardino s.r.l., previo versamento del corrispettivo valore delle stesse, stimato dal Rag. Bigolin in € 2.891,40;

- autorizzare il ricorrente a trattenersi l'autovettura mod. Lancia Y di sua proprietà, previo versamento del corrispettivo valore della stessa pari ad € 300,00 entro il 30.06.2020;

- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del Dottor Marco Parpinel come Liquidatore, con Studio in Treviso - via Canova 6, nominare un Liquidatore da individuarsi in un Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;

- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si allegano:

- mandato con procura;

1 - istanza di nomina Gestore della crisi da sovraindebitamento (1A), con relazione del consulente di parte ai sensi dell'art. 14 *ter* e dell'art. 9, co. 2, L. 3/2012 (1B) ed i relativi allegati:

1. dichiarazione sostitutiva stato di famiglia
2. visura catastale
3. contratto preliminare
4. contratto di compravendita 03.10.2005 a firma del Notaio Dottor Andrea Marchio e relativa nota di trascrizione
- 5-6. dichiarazioni dei redditi periodo d'imposta anni 2016 e 2018
7. carta circolazione Lancia Y
8. documentazione camera commercio:
 - 8A. visura partecipazioni Zamparini Patrick
 - 8B. visura società Giardino s.r.l.
9. documentazione relativa al contratto di mutuo:
 - 9A. atto unilaterale ricognitivo di mutuo con concessione di ipoteca del 03.10.2005
 - 9B. prospetto riepilogativo debito residuo al 31.12.2019
10. documentazione relativa al contratto di finanziamento stipulato con Compass Banca s.p.a.:
 - 10A. contratto di finanziamento stipulato con Compass Banca s.p.a. di data 21.05.2018
 - 10B. piano di ammortamento
11. estratto conto debitorio riassuntivo di data 19.02.2020 Agenzia delle Entrate
- 12-13. dichiarazione dei redditi periodo d'imposta anni 2005 e 2006
14. corrispondenza intercorsa tra il signor Zamparini e il Dottor Umberto Testino
15. mod. Unico anno 2012
16. missiva Agenzia delle Entrate ricevuta dal signor Zamparini il 19.10.2017
17. provvedimento del 21.11.19 Ordine Commercialisti di Genova
18. lista spese familiari
19. documentazione bancaria Zamparini Patrick
 - 19A. estratti conto, scalari e prospetti liquidazione anno 2015
 - 19B. estratti conto, scalari e prospetti liquidazione anno 2016
 - 19C. estratti conto, scalari e prospetti liquidazione anno 2017
 - 19D. estratti conto, scalari e prospetti liquidazione anno 2018
 - 19E. estratti conto, scalari e prospetti liquidazione anno 2019

2 - decreto di nomina;

3 - *Relazione Particolareggiata* OCC e relativi allegati (valutazione Ingegner Tonon 28.05.2020; schede attivo; schede passivo);

4 - prospetto spese condominiali.

Montebelluna, li 09.06.2020

Avv. Antonella Dal Bello (*f.to digitalmente*)